DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca

(94/939/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1], presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che fra la Repubblica slovacca e i popoli della Comunità esistono stretti legami storici; che il paese ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per il consolidamento dell'economia di mercato;

considerando che, il 4 ottobre 1993, la Repubblica slovacca e la Comunità hanno firmato un accordo di associazione che sostituisce quello firmato con la Repubblica federativa ceca e slovacca il 14 dicembre 1991;

considerando che lo scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca ha avuto ripercussioni negative sull'economia slovacca, quando questa non si era ancora ripresa dallo scompenso derivante dallo smantellamento del sistema commerciale del Consiglio di reciproca assistenza economica e dalle difficoltà connesse al processo di transizione verso un'economia di mercato;

considerando che il sostegno finanziario della Comunità alle riforme rafforzerà la reciproca fiducia e avvicinerà la Repubblica slovacca alla Comunità;

considerando che la Repubblica slovacca ha stipulato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo di stand-by e un nuovo ricorso alla « Systemic Transformation Facility » a sostegno del programma economico del paese per il 1994/1995; che tali prestiti sono stati approvati dal Consiglio del FMI il 22 luglio 1994;

considerando che le autorità della Repubblica slovacca hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per il 1994 e il 1995 una somma di circa 300 milioni di USD per rafforzare le riserve valutarie della Repubblica slovacca e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;

considerando che la concessione della Repubblica slovacca di un prestito a medio termine della Comunità è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti del paese e a rafforzare le sue riserve valutarie;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Repubblica slovacca un prestito a medio termine per un importo massimo di 130 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di 7 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Repubblica slovacca attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo i criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e la Repubblica slovacca.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità slovacche le condizioni di politica economica cui è

(1) GU n. C 302 del 28. 10. 1994, pag. 11.
(2) Parere reso il 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

subordinato il prestito. Queste condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario ed in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica della Repubblica slovacca sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione delle Repubblica slovacca in due quote. La prima è svincolata sulla base dell'approvazione dell'accordo di stand-by da parte del consiglio del FMI e subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La seconda quota è svincolata non prima di due trimestri dopo l'erogazione della prima quota, subordinatamente ad una soddisfacente applicazione, da parte della Repubblica slovacca, dell'accordo di stand-by e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Slovacchia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica slovacca decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Repubblica slovacca, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica slovacca.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER